DECISIONE N. 5/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

del 23 novembre 1998

recante adozione delle modalità e delle condizioni di partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari nei settori della sanità e della politica sociale

(1999/112/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [1],

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, relativo alla partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari [2], in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 di detto protocollo aggiuntivo, la Bulgaria può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o ad altre azioni della Comunità, in particolare in materia di sanità e politica sociale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Bulgaria alle attività di cui all'articolo 1, del protocollo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

La Bulgaria partecipa ai programmi della Comunità europea per la lotta contro il cancro e per la prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili secondo le modalità e le condizioni definite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2000.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

N. MIHAILOVA

---

[1] GU L 358 del 31.12.1994, pag. 2.
[2] GU L 317 del 30.12.1995, pag. 25.

ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA AI PROGRAMMI PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO E PER LA PREVENZIONE DELL'AIDS E DI ALTRE MALATTIE TRASMISSIBILI

1. La Bulgaria partecipa a tutte le attività dei programmi di lotta contro il cancro e di prevenzione dell'AIDS e delle altre malattie trasmissibili (in appresso denominati «i programmi») conformemente, salvo disposizioni contrarie della presente decisione, agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e alle scadenze di cui alla decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e alla decisione n. 647/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili nel contesto dell'azione in materia di sanità pubblica (1996-2000) [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2.

2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei privati bulgari aventi diritto saranno, nei limiti del possibile, conformi a quelle generalmente utilizzate negli Stati membri della Comunità.

3. Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, i progetti e le azioni transnazionali proposti dalla Bulgaria dovranno includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Questo numero minimo sarà deciso nel quadro dell'attuazione dei programmi, tenendo conto della natura delle varie attività, del numero dei partner in un dato progetto e del numero di paesi partecipanti ai programmi.

4. La Bulgaria verserà ogni anno un contributo al bilancio delle Comunità europee per la copertura dei costi derivanti dalla sua partecipazione ai programmi (cfr. allegato II). Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, a modificare detto contributo.

5. Gli Stati membri della Comunità europea e la Bulgaria si adopereranno per favorire, nell'ambito delle disposizioni in vigore, la libertà di circolazione e di residenza di tutte le persone aventi diritto ad accedere ai programmi e che viaggiano tra la Bulgaria e gli Stati membri della Comunità per partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.

6. Ferme restando le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea riguardo al controllo e alla valutazione dei programmi relativi alle decisioni in materia di lotta contro il cancro e di prevenzione dell'AIDS e delle altre malattie trasmissibili (articolo 7 di entrambe), la partecipazione della Bulgaria ai programmi sarà oggetto di controllo costante su base congiunta da parte della Bulgaria e della Commissione delle Comunità europee. La Bulgaria sottoporrà alla Commissione le necessarie relazioni e prenderà parte ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità nello stesso contesto.

7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione sulla lotta contro il cancro e all'articolo 5 della decisione sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, la Bulgaria sarà invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento concernenti le diverse questioni relative all'attuazione della presente decisione che precederanno le riunioni periodiche dei comitati di programma. La Commissione informerà la Bulgaria sui risultati di dette riunioni periodiche.

8. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e negli altri aspetti amministrativi relativi ai programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

---

[1] GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.
[2] GU L 95 del 16.4.1996, pag. 16.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA ALLA LOTTA CONTRO IL CANCRO E ALLA PREVENZIONE DELL'AIDS E DI ALTRE MALATTIE TRASMISSIBILI

1. Il contributo finanziario della Bulgaria riguarderà:

   — il sostegno finanziario dei programmi ai partecipanti bulgari,

   — i costi supplementari di natura amministrativa inerenti alla gestione dei programmi da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Bulgaria.

2. Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari che i beneficiari bulgari riceveranno dai programmi non supererà i contributi versati dalla Bulgaria, al netto dei costi amministrativi supplementari.

   Qualora i contributi versati dalla Bulgaria al bilancio delle Comunità europee, al netto dei costi amministrativi supplementari, fossero superiori all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari che i beneficiari bulgari avranno ricevuto nel quadro dei programmi, la Commissione trasferirà il saldo all'esercizio finanziario successivo e l'importo corrispondente sarà scomputato dal contributo dell'anno successivo. Nel caso in cui tale differenza dovesse sussistere al termine dei programmi, l'importo corrispondente verrà rimborsato alla Bulgaria.

3. **Lotta contro il cancro**

   Il contributo annuo della Bulgaria sarà di 71 914 ecu a partire dal 1998. Di questo importo 4 704 ecu serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Bulgaria.

4. **Prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili**

   Il contributo annuo della Bulgaria sarà di 55 319 ecu a partire dal 1998. Di questo importo 3 619 ecu serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Bulgaria.

5. I regolamenti finanziari applicabili al bilancio generale della Comunità si applicheranno, in particolare, alla gestione del contributo della Bulgaria.

   All'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Bulgaria una richiesta di fondi corrispondente al suo contributo ai costi previsto dalla presente decisione.

   Tale contributo sarà espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

   La Bulgaria pagherà il proprio contributo ai costi annuali previsto dalla presente decisione secondo quanto previsto dalla richiesta di fondi ed entro tre mesi dalla data di invio della stessa. L'eventuale ritardo nel pagamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Bulgaria, di interessi sull'importo scoperto, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato nel mese della scadenza dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ecu, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

6. La Bulgaria pagherà i costi supplementari di natura amministrativa, di cui ai paragrafi 3 e 4, attingendo dal proprio bilancio nazionale.

7. Per il programma «Lotta contro il cancro», nel 1998, 1999 e 2000, la Bulgaria pagherà, attingendo dal proprio bilancio nazionale, rispettivamente il 20 % (13 442 ecu), il 40 % (26 884 ecu) e il 60 % (40 326 ecu) del restante costo della propria partecipazione.

   Fatte salve le ordinarie procedure di programmazione PHARE, il restante 80 % (53 768 ecu), 60 % (40 326 ecu) e 40 % (26 884 ecu), rispettivamente nel 1998, 1999 e 2000, sarà coperto dall'assegnazione annuale PHARE per la Bulgaria.

   Per il programma «Prevenzione dell'AIDS e delle altre malattie trasmissibili», nel 1998, 1999 e 2000, la Bulgaria pagherà, attingendo dal proprio bilanio nazionale, rispettivamente il 20 % (10 340 ecu), il 40 % (20 680 ecu) e il 60 % (31 020 ecu) del restante costo della propria partecipazione.

   Fatte salve le ordinarie procedure di programmazione PHARE, il restante 80 % (41 360 ecu), 60 % (31 020 ecu) e 40 % (20 680 ecu), rispettivamente nel 1998, 1999 e 2000, sarà coperto dall'assegnazione annuale PHARE per la Bulgaria.